



Gruppo Banca europea per gli investimenti
Politica di trasparenza



La politica di trasparenza del Gruppo BEI

6 marzo 2015

Indice

1. Contesto e scopo.....	3
2. Princípi guida.....	3
Trasparenza.....	3
Garantire la fiducia e salvaguardare le informazioni sensibili	4
Volontà di ascoltare e di dialogare	4
3. Quadro istituzionale.....	4
4. Pubblicazione delle informazioni	5
Princípi che regolano la pubblicazione di informazioni	5
Informazioni riguardanti i progetti	6
Informazioni finanziarie	7
5. Divulgazione delle informazioni.....	8
Princípi riguardanti la divulgazione.....	8
Eccezioni.....	9
Procedure per la gestione delle richieste d'informazioni	11
6. Disposizioni per avviare denunce e ricorsi.....	13
Meccanismo per il trattamento delle denunce	13
Mediatore europeo.....	13
Comitato di verifica dell'osservanza della convenzione di Århus	13
Corte di giustizia dell'Unione europea.....	14
7. Coinvolgimento delle parti interessate e consultazione pubblica.....	14
Princípi che guidano il coinvolgimento delle parti interessate.....	14
Coinvolgimento delle parti interessate nei progetti.....	14
Consultazione pubblica	15
8. Promuovere la trasparenza.....	15
Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive	16
Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali	16
9. Responsabilità.....	17

1. Contesto e scopo

- 1.1 La presente politica di trasparenza («la politica») definisce l'approccio del Gruppo BEI in materia di trasparenza e di coinvolgimento delle parti interessate.
- 1.2 Il Gruppo BEI («il Gruppo») è composto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI). I principi guida di questa politica, enunciati al capitolo 2, si applicano al Gruppo nel suo insieme, mentre i capitoli successivi riguardano esclusivamente la BEI. Il FEI stabilirà il proprio quadro di attuazione, che terrà conto degli aspetti specifici delle sue attività e del suo assetto di *governance*.
- 1.3 Il Gruppo BEI, nell'applicare la presente politica, tiene conto di altre sue politiche e norme, quali la politica antifrode, la politica di segnalazione dei casi d'irregolarità, il meccanismo per il trattamento delle denunce e i codici di condotta applicabili ai membri del personale e agli organi dirigenti. La politica di trasparenza non pregiudica le suddette norme e politiche; occorre piuttosto leggerla in via congiunta in un'ottica di complementarietà. Se talune specifiche norme di trasparenza e di divulgazione contenute in altre politiche del Gruppo BEI fossero divergenti da quelle stabilite nella politica di trasparenza, prevalgono le disposizioni di quest'ultima.
- 1.4 Questo testo è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della BEI il 6 marzo 2015, conformemente all'articolo 18 del Regolamento interno della Banca e in seguito a un processo di consultazione pubblica. La politica di trasparenza è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, in formato cartaceo (su richiesta) e sul sito *web* della BEI.

2. Principi guida

TRASPARENZA

- 2.1 La presente politica è guidata dalla volontà del Gruppo di attuare l'apertura e il massimo livello di trasparenza. Il principio ispiratore è che le informazioni riguardanti le attività operative e istituzionali del Gruppo siano rese disponibili a terzi (il pubblico), sempreché non siano soggette a una determinata eccezione («principio di presunzione di divulgazione», si veda il capitolo 5 della presente politica e la parte corrispondente sulla politica di trasparenza del FEI), in applicazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento e in linea con la legislazione dell'UE, con quelle degli Stati membri e dei Paesi in cui la BEI opera e in linea con i principi accettati a livello internazionale.
- 2.2 Le istituzioni membre del Gruppo BEI ritengono che, per la loro duplice natura d'istituzioni finanziarie e pubbliche, l'essere trasparenti sui processi decisionali, sui modi di funzionamento e di attuazione delle politiche dell'UE rafforzi la loro credibilità e responsabilità, intesa come obbligo di rendere conto, nei confronti dei cittadini. La trasparenza contribuisce anche a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità delle attività del Gruppo, a rafforzare il suo approccio di «tolleranza zero» nei confronti di atti di frode e di corruzione, ad assicurare l'osservanza di norme ambientali e sociali nell'ambito dei progetti finanziati, nonché a promuovere la responsabilità (obbligo di rendere conto) e la buona *governance*.
- 2.3 Per il Gruppo BEI, "trasparenza" significa creare un contesto in cui siano comunicati al pubblico in modo comprensibile, accessibile e tempestivo gli obiettivi delle sue politiche, il suo quadro giuridico, istituzionale

ed economico, le sue decisioni politiche e le motivazioni soggiacenti, nonché il perimetro delle responsabilità delle sue istituzioni. La trasparenza è pertanto un requisito essenziale per uno scambio libero e aperto con le parti interessate, ove le norme e le motivazioni che sottendono le politiche e le pratiche in vigore siano considerate eque e chiare a tutte le parti.

- 2.4 Inoltre, trasmettere informazioni ai responsabili delle decisioni economiche contribuisce anche a una maggiore stabilità ed efficienza dei mercati e favorisce il rispetto di principi riconosciuti a livello internazionale.

GARANTIRE LA FIDUCIA E SALVAGUARDARE LE INFORMAZIONI SENSIBILI

- 2.5 Come istituzioni finanziarie, i membri del gruppo BEI devono alimentare la fiducia che clienti, cofinanziatori e investitori nutrono nei loro confronti e devono eliminare l'insorgere di timori riguardo al trattamento delle informazioni riservate che, altrimenti, potrebbero pregiudicare la loro disponibilità a lavorare con il Gruppo e quindi impedire ai suoi membri di adempiere le rispettive missioni e obiettivi. La presente politica garantisce che le informazioni siano protette dalla divulgazione quando questa lede i legittimi diritti e interessi di terzi, e/o del Gruppo, conformemente alle eccezioni definite in seguito nel testo. Tuttavia, il Gruppo non si oppone al fatto che i terzi mettano a disposizione informazioni sul loro rapporto con il Gruppo BEI.

VOLONTÀ DI ASCOLTARE E DI DIALOGARE

- 2.6 Il Gruppo BEI s'impegna a incoraggiare attivamente i contributi delle parti interessate alle proprie politiche e pratiche. Impegnandosi a una comunicazione aperta, il Gruppo dimostra la sua volontà di ascoltare i terzi e di beneficiare del loro contributo alla propria attività per la realizzazione della sua missione.
- 2.7 Il Gruppo BEI è aperto a un dialogo e una cooperazione costruttivi con tutte le parti interessate, basati sulla fiducia e l'interesse reciproci.

3. Quadro istituzionale

- 3.1 Mentre i principi guida della presente politica (capitolo 2) si applicano al Gruppo BEI nel suo insieme, la loro attuazione si svolge nei rispettivi assetti istituzionali della BEI e del FEI. Saranno pertanto redatti e pubblicati separatamente dal FEI un documento politico distinto e disposizioni specifiche riguardanti l'accesso del pubblico alle informazioni/ai documenti del FEI. Di conseguenza, le richieste d'informazioni/documenti attinenti all'attività del Fondo sono da esso stesso gestiti in virtù della propria politica.
- 3.2 La BEI è la banca dell'Unione europea. In quanto istituzione orientata all'attuazione delle politiche dell'Unione, la sua missione è promuovere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea accordando finanziamenti a lungo termine a sostegno d'investimenti validi. Il ruolo, l'ambito di attività e l'assetto di governo della Banca sono definiti dal suo Statuto, che costituisce parte integrante del trattato istitutivo dell'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed ha lo stesso valore legale. Lo Statuto stabilisce anche che gli azionisti della BEI sono gli Stati membri dell'UE. Essi nominano i rappresentanti nei principali organi dirigenti della Banca, ossia nel Consiglio dei governatori, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato direttivo e nel Comitato di verifica.
- 3.3 La BEI opera in modo tale da assicurare l'osservanza della legislazione e delle politiche dell'UE e, laddove queste non sono applicabili, fa comunque riferimento alle stesse in via prioritaria. Nella gestione

quotidiana delle sue attività, la Banca tiene conto delle norme e delle prassi applicate dalla comunità bancaria e finanziaria, soprattutto negli ambiti non contemplati dalla legislazione dell'UE.

- 3.4 Migliorare la trasparenza delle sue istituzioni e dei suoi organi e organismi costituisce una delle politiche fondamentali dell'Unione europea. Il suo intento è avvicinarli al pubblico che servono e sottolineare la rilevanza del loro contributo alla coesione sociale ed economica e allo sviluppo sostenibile dell'Europa, nonché alla promozione degli obiettivi di cooperazione esterna dell'Unione.
- 3.5 La presente politica è conforme agli obblighi giuridici della BEI per quanto concerne il principio di trasparenza e il diritto di accesso del pubblico ai documenti. L'interpretazione fatta dalla BEI della relazione esistente tra la presente politica e i suoi obblighi giuridici è illustrata, in modo non tecnico, agli articoli 3.6-3.8 qui di seguito esposti.
- 3.6 Il principio di trasparenza è sancito dall'articolo 1 del trattato sull'Unione europea (TUE), il quale afferma che il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'Unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni sono adottate nel modo più trasparente e più vicino possibile ai cittadini. La trasparenza contribuisce anche a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali, in linea con l'articolo 6 del TUE. L'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che le istituzioni, gli organi, gli organismi, gli uffici e le agenzie, compresa la BEI, operino nel modo più trasparente possibile al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile.
- 3.7 L'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE prevede il diritto di accesso del pubblico ai documenti. Si tratta di un diritto fondamentale, sancito dall'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I principi generali e i limiti che disciplinano tale diritto sono stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea attraverso la legislazione. Il testo legislativo adesso in vigore è il Regolamento (CE) n. 1049/2001¹.
- 3.8 L'articolo 15, paragrafo 3 del TFUE, dispone inoltre che tale normativa si applica alla BEI soltanto quando esercita funzioni amministrative. Per la BEI, l'obiettivo di tale disposizione è consentirle di definire, in coerenza ai principi di trasparenza, buon governo e partecipazione, i modi secondo cui si applicano i principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso del pubblico riguardo alle sue funzioni specifiche in quanto banca. La BEI definisce tale ambito di applicazione nella sua politica di trasparenza e in particolare mediante l'applicazione delle eccezioni al diritto di accesso alle informazioni di cui all'articolo 5 qui di seguito.

4. Pubblicazione delle informazioni

PRINCÍPI CHE REGOLANO LA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI

- 4.1 Al fine di sostenere e promuovere il principio di trasparenza, la BEI è pienamente impegnata a pubblicare regolarmente e in modo tempestivo informazioni precise riguardanti il proprio ruolo nonché le proprie politiche e operazioni.

La BEI pubblica regolarmente un'ampia gamma di documenti, tra cui ad esempio:

- informazioni istituzionali
- politiche e strategie

¹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- informazioni sui progetti
- informazioni sugli appalti effettuati dalla Banca per conto proprio e gli attinenti bandi di gara
- informazioni in materia di responsabilità e di *governance*.

Un elenco non esaustivo, con collegamento ipertestuale ai principali documenti e informazioni della BEI è pubblicato sul suo sito *web*. L'elenco è regolarmente aggiornato e alimentato da nuove informazioni.

- 4.2 Il principale strumento di diffusione di questo tipo d'informazioni è il sito Internet della BEI (www.eib.org). La BEI inoltre cerca di diffondere informazioni al pubblico attraverso altri mezzi, quali pubblicazioni in supporto cartaceo e documenti informativi, *social media*, comunicati stampa, conferenze e seminari.
- 4.3 Per agevolare l'accesso alle informazioni, la Banca applica un regime linguistico rispondente alle esigenze del pubblico. I documenti statutari della BEI sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Altri documenti fondamentali, che rivestono una particolare importanza per il pubblico, come la presente politica, sono anch'essi pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'UE, mentre altri sono disponibili in inglese, francese e tedesco. Può essere considerata la possibilità di tradurre in altre lingue in base al tipo di documento e all'interesse pubblico.
- 4.4 Entro i limiti imposti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, la scelta definitiva di quali informazioni divulgare al pubblico ricade sulla Banca, che decide inoltre quali documenti pubblicare, in quale formato (elettronico e/o cartaceo), e quali documenti siano resi disponibili solo su richiesta.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI I PROGETTI

- 4.5 La Banca solitamente pubblica sul suo sito *web*, nell'elenco dei progetti, una sintesi delle informazioni concernenti il progetto al momento in cui è ufficialmente richiesto il parere dello Stato membro o del Paese ospitante e della Commissione europea, secondo il disposto dell'articolo 19 dello Statuto della BEI. Essa ritiene che sia questo il momento più adatto per la prima dichiarazione pubblica, quando la Banca ha raggiunto una fase sufficientemente avanzata nelle discussioni con il promotore di un progetto per avviarne l'istruttoria, prima che la proposta di finanziamento sia presentata al Consiglio di amministrazione.
- 4.6 La Banca pubblica sintesi di tutti i progetti d'investimento almeno tre settimane prima che il progetto sia sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione della BEI. Tuttavia, un esiguo numero di progetti non è pubblicato prima dell'approvazione da parte del Consiglio e, in alcuni casi, la pubblicazione avviene non prima della stipula del contratto di prestito, per proteggere gli interessi legittimi in forza delle eccezioni al principio di divulgazione stabiliti dalla presente politica.
- 4.7 Le sintesi dei progetti generalmente comprendono il nome del progetto, il promotore o intermediario finanziario (nel caso di prestiti intermediati), l'ubicazione del progetto, il settore di appartenenza, una descrizione del progetto, i suoi obiettivi, gli aspetti ambientali e, se del caso, sociali, le informazioni sugli appalti, il finanziamento proposto della BEI, il costo totale del progetto e il suo stato di avanzamento, evidenziando se esso sia «in fase d'istruttoria», «approvato» o «firmato». La sintesi del progetto contiene all'occorrenza i collegamenti ipertestuali alle informazioni ambientali (valutazioni di impatto ambientale e sociale e/o sintesi non tecniche), messe a disposizione prima possibile nel ciclo del progetto.
- 4.8 I prestiti intermediati sono menzionati nell'elenco dei progetti sul sito *web* della Banca. Inoltre, e per quanto possibile, la Banca fornisce su richiesta i dati aggregati del finanziamento attraverso i prestiti intermediati, compresa la ripartizione geografica e settoriale.

- 4.9 La sintesi del progetto contiene, qualora opportuno, un collegamento ipertestuale al registro pubblico della BEI (si veda di seguito); vi figura anche la sintesi non tecnica (NTS) di una VIA e, per i progetti nei Paesi terzi, il suo testo equivalente, insieme allo studio o alla dichiarazione d'impatto ambientale e sociale e ad altri documenti pertinenti al progetto concernenti la sua prestazione ambientale e sociale. Il personale della BEI si adopera per rispondere alle specifiche richieste d'informazioni su specifici temi e documenti legati alla VIA o allo studio/dichiarazione d'impatto ambientale e sociale. La BEI richiede ai promotori di rendere disponibili al pubblico i documenti attinenti alla VIA in modo e forma congrui; li incoraggia anche a divulgare tutte le altre eventuali informazioni ambientali e sociali legate al progetto.
- 4.10 Talvolta la BEI collabora strettamente con le altre istituzioni finanziarie internazionali e istituzioni bilaterali europee. Essa ha ampliato e approfondito questa cooperazione, soprattutto delegando in via parziale o completa l'istruttoria e il monitoraggio dei progetti, nel quadro dell'iniziativa di reciproca fiducia. I documenti attinenti a tali progetti comuni preparati da un'altra istituzione finanziaria internazionale e/o da un'istituzione bilaterale europea possono essere divulgati dalle altre IFI stesse o dalla BEI con il previo accordo della pertinente IFI o istituzione bilaterale europea.
- 4.11 Dopo la firma dei contratti di prestito, le sintesi dei progetti sono accessibili attraverso l'elenco dei progetti finanziati.
- 4.12 In conformità con il regolamento di Århus, le informazioni ambientali e sociali di cui la Banca dispone che riguardano i progetti vengono anche rese disponibili nel registro pubblico dei documenti della BEI² che la Banca ha creato sul suo sito *web*. Creando tale registro, la BEI vuole garantire che le informazioni ambientali siano progressivamente divulgate e diffuse presso il pubblico.
- 4.13 I progetti che sono annullati dopo la loro pubblicazione vengono rimossi dal sito *web* della BEI al momento in cui la partecipazione della BEI non è più prevista.

INFORMAZIONI FINANZIARIE

- 4.14 La Banca pubblica un bilancio annuale certificato, che è inserito nella sua Relazione annuale, e prospetti sintetici semestrali non certificati dello stato patrimoniale e del conto economico. La BEI applica a livello consolidato (di gruppo) i principi internazionali d'informativa finanziaria (*International Financial Reporting Standards - IFRS*), pubblicando note esaurienti sullo stato patrimoniale e sul conto economico, nonché la Relazione della Società di revisione e la Relazione del Comitato di verifica. Si tratta di un elemento fondamentale di trasparenza che è riconosciuto come espressione di applicazione delle migliori prassi in materia di *corporate governance* a livello di gruppo. Con lo stesso obiettivo, al bilancio d'esercizio BEI non consolidato e consolidato sono applicate le pertinenti direttive europee³.
- 4.15 Le informazioni dettagliate che la Banca divulga sull'attività di raccolta riguardano essenzialmente i prodotti finanziari, le operazioni finanziarie in corso e i titoli in essere. Le altre informazioni che sono pubblicate concernono i mercati obbligazionari, i calendari delle emissioni, i collegamenti ipertestuali che rimandano alle circolari di offerta e ai programmi di emissioni obbligazionarie.
- 4.16 Le informazioni sull'approccio seguito dalla BEI nel condurre le operazioni di raccolta sono illustrate in via generale sul suo sito *web*, mentre il Piano di attività della Banca indica il volume previsto della raccolta.

² Il registro è reperibile all'indirizzo <http://www.eib.org/infocentre/register/index.htm?lang=en>

³ Direttiva UE 86/635/CE dell'8.12.1986 modificata dalle direttive UE 2001/65/CE del 27.9.2001 e 2003/51/CE del 18.06.2003

4.17 La BEI si attiene scrupolosamente alle leggi vigenti dei mercati nei quali colloca i propri titoli. Un obbligo generale previsto nelle giurisdizioni in cui la BEI opera è la non discriminazione nella divulgazione d'informazioni che si riferiscono a operazioni finanziarie, per non conferire a terzi un indebito vantaggio concorrenziale nelle contrattazioni. In linea di massima, la BEI cerca di garantire la divulgazione simultanea di questo tipo d'informazioni attraverso adeguati canali approvati dalle autorità di vigilanza oltre che mediante il suo sito *web*. Le informazioni di routine sulle attività di raccolta della BEI sono rese note anche dagli intermediari finanziari.

4.18 I principali mezzi di comunicazione in merito alle operazioni di assunzione di prestiti e le altre informazioni rilevanti per il pubblico dei mercati dei capitali comprendono:

- le notifiche normative che sono messe a disposizione del pubblico;
- il sito *web* della Banca;
- i servizi d'informazione finanziaria delle principali agenzie, nella fattispecie Bloomberg e Reuters;
- un servizio d'informazione sulla normativa che serve a trasmettere notizie;
- il sotto-sito "Relazioni con gli investitori" nel sito *web* della Banca, che si concentra sulle attività di raccolta fornendo anche informazioni contestuali passate, proponendo dei collegamenti ipertestuali di accesso alle relazioni delle società di *rating*. I contenuti del sito illustrano il profilo della BEI come mutuatario, evidenziando aspetti chiave delle sue operazioni di assunzione di prestiti, ivi comprese le tabelle riguardanti le emissioni e i collegamenti ipertestuali alle circolari di offerta e ai programmi di emissione;
- la Relazione annuale del Gruppo BEI, che riporta ampie e dettagliate informazioni sulle attività di erogazione e assunzione di prestiti, come anche i rendiconti finanziari. Ne fa parte la Relazione finanziaria, che fornisce una panoramica delle attività di assunzione di prestiti, di tesoreria e di gestione delle liquidità realizzate durante l'esercizio di riferimento. Nella Relazione annuale vi è anche un supplemento statistico, che elenca le operazioni obbligazionarie effettuate nei mercati dei capitali;
- le presentazioni e le schede informative;
- le lettere d'informazione periodica indirizzate agli investitori;
- i comunicati stampa sulle attività di raccolta che sono diramati per diffondere notizie ritenute particolarmente rilevanti per il pubblico oppure per rispondere a obblighi di comunicazione;
- le altre informative specialistiche concernenti le attività della Banca nei mercati di capitali; e
- i contatti diretti intrattenuti dalla Banca con parti della comunità degli investitori in occasione di riunioni, ad esempio eventi di presentazione (*road-show*), teleconferenze e conferenze.

4.19 La documentazione riguardante le emissioni obbligazionarie pubbliche (circolari di offerta, prospetti e/o programmi) è disponibile su richiesta.

4.20 Le richieste d'informazioni concernenti le attività della Banca nei mercati dei capitali devono essere indirizzate al servizio Relazioni con gli investitori (investor.relations@eib.org).

5. Divulgazione delle informazioni

PRINCÍPI RIGUARDANTI LA DIVULGAZIONE

5.1. Presunzione di divulgazione:

- a. tutte le informazioni e i documenti in possesso della Banca possono essere divulgati su richiesta, tranne laddove sussiste un motivo cogente per escludere la divulgazione (vedi il capitolo "Eccezioni" sotto riportato);
- b. la presente politica si applica fermo restando il diritto di accesso del pubblico alle informazioni o ai documenti detenuti dalla BEI eventualmente derivante da:
 - i. la convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale firmata a Århus, Danimarca, il 25 giugno 1998 ed il regolamento (CE) n. 1367/2006; oppure da
 - ii. altri strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

5.2 Assenza di discriminazione e parità di trattamento: qualunque membro del pubblico ha il diritto di richiedere e di ricevere informazioni o documenti di attualità dalla BEI. Nel valutare una richiesta d'informazione o di documenti, la Banca non opera discriminazioni né accorda privilegi particolari nell'accesso alla/agli stessa/i.

ECCEZIONI

5.3 La Banca, oltre all'impegno di seguire una politica basata sul principio di presunzione di divulgazione e sulla trasparenza, ha anche il dovere di rispettare il segreto professionale, in conformità con la legislazione europea e in particolare con l'articolo 339 del TFUE, come pure con la legislazione sulla tutela dei dati personali. La BEI può inoltre essere soggetta alle normative e alle prassi bancarie nazionali riguardanti i contratti commerciali e le attività di mercato. Esistono pertanto determinati vincoli sulla divulgazione d'informazioni/documenti.

Nell'applicare le eccezioni alle regole di divulgazione la Banca, in linea con l'articolo 3.8 di cui sopra, tiene in debita considerazione le specificità del ruolo e delle attività che svolge, l'esigenza di tutelare i propri interessi legittimi, e la riservatezza dei rapporti con le controparti.

5.4 In particolare, l'accesso alle informazioni/documenti è negato quando la divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- a. interesse pubblico, per quanto concerne
 - o le relazioni internazionali;
 - o la politica finanziaria, monetaria o economica dell'UE, delle sue istituzioni e organi/organismi o di uno Stato membro;
 - o l'ambiente, quali i siti di riproduzione delle specie rare;
- b. la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali⁴.

⁴ La protezione della vita privata e dei dati personali è un diritto fondamentale dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel trattare i dati personali la BEI applica, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049, i termini e le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 45/2001. In questo contesto, la Banca rifiuta l'accesso ai documenti contenenti dati personali, in particolare quelli di solito trattati dalla Direzione del Personale, laddove l'accesso ai documenti non soddisfa le disposizioni di divulgazione sancite dal regolamento (CE) n. 45/2001.

5.5 L'accesso alle informazioni/documenti è altresì negato quando la divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche⁵;
- proprietà intellettuale;
- procedimenti giudiziari e consulenze legali;
- obiettivi delle attività ispettive, d'indagine e di revisione contabile. La divulgazione d'informazioni e di documenti raccolti e stilati durante ispezioni, indagini e *audit* è considerata motivo di pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, anche dopo che queste siano state chiuse o il relativo atto sia divenuto definitivo e ne sia stato dato seguito⁶.

Fatto salvo quanto precede, la Banca può divulgare una sintesi delle indagini chiuse, in particolare tenendo conto e in virtù dei principi e delle regole sanciti (i) dalla normativa dell'Unione europea sulla protezione dei dati e dai pareri del garante europeo della protezione dei dati e (ii) dalla normativa dell'Unione europea concernente le indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla politica antifrode della BEI.

5.6 L'accesso alle informazioni/documenti, redatti dalla Banca per uso interno o ricevuti dalla Banca, attinenti a una questione su cui il pertinente organo della Banca non abbia ancora adottato una decisione, è rifiutato qualora la divulgazione del documento/delle informazioni pregiudichi seriamente il processo decisionale della Banca.

L'accesso alle informazioni/ai documenti contenenti riflessioni per uso interno nell'ambito di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alla Banca o con gli Stati membri e altre parti interessate, è rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione d'informazioni/documenti pregiudichi seriamente il processo decisionale della Banca.

5.7 Le eccezioni di cui ai punti 5.5 e 5.6 si applicano sempre che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Per quanto riguarda il primo, il secondo e il quarto trattino dell'articolo 5.5, ad eccezione delle indagini, si ritiene che esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione quando le informazioni/i documenti richiesti concernono emissioni nell'ambiente.

5.8 I motivi del diniego, in particolare per quanto riguarda l'accesso a informazioni/documenti di tipo ambientale sono da interpretarsi in senso restrittivo, tenuto conto del pubblico interesse tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente.

5.9 Per quanto concerne i documenti di terzi (compresi gli Stati membri dell'UE e le istituzioni e gli organi/organismi dell'UE), la Banca si consulta con il terzo se le informazioni contenute nel documento sono riservate ai sensi della presente politica, sempreché non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

5.10 Uno Stato membro può chiedere alla Banca di non comunicare a terzi un documento proveniente da uno Stato membro senza il suo previo accordo, indicando le ragioni della sua obiezione mediante riferimento alle eccezioni di cui alla presente politica.

⁵ La nozione di «interessi commerciali» comprende, pur non in modo esaustivo, i casi in cui la Banca ha concluso un accordo di riservatezza. Inoltre, gli interessi commerciali possono essere tutelati anche dopo la scadenza dell'accordo di riservatezza.

⁶ Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 5. 5., la presunzione di cui al quarto trattino si applica alle attività ispettive, d'indagine e di *audit*, comprese quelle di *due diligence* svolte da, o per conto, dei servizi competenti della Banca, in particolare alle indagini sulle frodi, agli *audit* interni ed esterni e alle funzioni di *Compliance*; non si applica alle indagini svolte secondo la procedura descritta nel documento intitolato "Il Meccanismo della BEI per il trattamento delle denunce - Principi, Mandato e regolamento".

- 5.11 La Banca non si oppone a che i promotori dei progetti, i prenditori o altre parti competenti mettano a disposizione le informazioni/i documenti sul rapporto e accordi intrattenuti con la BEI.
- 5.12 La Banca fornisce determinate informazioni aggregate sulle attività degli investitori. Conformemente alle eccezioni stabilite dalla presente politica, non sono divulgate le informazioni riservate riguardanti singoli investitori o banche. La Banca incoraggia, tuttavia, alla trasparenza per quanto riguarda le emissioni di titoli, ogniqualvolta sia possibile.
- 5.13 Le eccezioni comprendono anche informazioni sulle singole assegnazioni effettuate da banche locali per sostenere gli investimenti dei loro clienti nel quadro di linee di credito stabilite con la BEI. Questo tipo d'informazioni ricade nell'ambito di competenza della banca intermediaria come parte dei suoi normali rapporti commerciali con i suoi clienti⁷. Tuttavia, la BEI stimola la banca intermediaria a rendere pubbliche le informazioni riguardanti i suoi rapporti con la BEI.
- 5.14 Le eccezioni si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata in base ai contenuti del documento. Le eccezioni restano valide per un periodo massimo di 30 anni. Dopo 30 anni, un documento è riesaminato per dar seguito a un'eventuale archiviazione pubblica. Tuttavia, nel caso di documenti interessati da eccezioni legate alla riservatezza dei dati personali o agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale, le eccezioni anzidette potranno, ove necessario, essere applicate oltre il predetto limite. In generale, la Banca rimane in possesso d'informazioni solo fino alla scadenza dei requisiti di conservazione dei dati.
- 5.15 Tutte le richieste di divulgazione di specifiche informazioni/documenti sono trattate con solerzia dalla Banca, che concederà l'accesso parziale o completo al documento richiesto (se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle restrizioni di cui sopra, le informazioni contenute nelle parti rimanenti sono divulgate) e/o indicherà i motivi per il rifiuto totale o parziale.

PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE D'INFORMAZIONI

Le procedure della Banca per trattare le richieste d'informazione da parte del pubblico sono le seguenti:

- 5.16 Le domande di accesso devono essere preferibilmente presentate per iscritto alla BEI all'Ufficio informazioni (infodesk@eib.org). Possono anche essere effettuate in qualsiasi altra forma e inviate a un qualsiasi indirizzo della BEI, compresi i suoi uffici esterni.
- 5.17 Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.
- 5.18 Qualora una richiesta d'informazioni orale sia troppo complessa o difficile da trattare, il richiedente può essere invitato a formulare la domanda per iscritto.
- 5.19 Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa ovvero non consenta l'identificazione del documento o delle informazioni, il richiedente sarà invitato a chiarire la sua richiesta.
- 5.20 Se la Banca ha già divulgato l'informazione, il richiedente sarà informato su come ottenere le informazioni richieste.

⁷ La BEI non ha alcun rapporto contrattuale con i beneficiari finali di prestiti intermediati. La banca intermediaria è il partner commerciale del beneficiario, che si assume i rischi commerciali del progetto e che stipula il contratto di prestito

- 5.21 Se la domanda concerne un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, la Banca può informalmente prendere contatto con il richiedente per arrivare a una soluzione equa.
- 5.22 Le richieste sono di norma trattate dall'Infodesk della BEI e ricevono pronta risposta, in ogni caso entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione⁸.
- 5.23 In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda correlata a un documento molto voluminoso o se l'informazione non è prontamente disponibile e difficile da riunire, il termine può essere prorogato e il corrispondente è informato entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione.
- 5.24 La Banca si adopera, tuttavia, a fornire una risposta a tali richieste complesse entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione.
- 5.25 Qualora, per motivi di riservatezza, la Banca non sia in grado di fornire le informazioni richieste, in tutto o in parte, le motivazioni devono essere rese note e il richiedente sarà informato del diritto di ricorrere a una domanda accertativa o di presentare una denuncia.
- 5.26 Le informazioni sono fornite in una versione e in un formato già esistenti, oppure, se possibile, in un formato che risponda alle esigenze specifiche del richiedente.
- 5.27 I membri del pubblico che scrivono alla Banca in una delle lingue ufficiali dell'UE ricevono una risposta nella stessa lingua.
- 5.28 Può essere posto a carico del richiedente solo il costo di produzione e d'invio delle copie. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie.
- 5.29 Il trattamento delle richieste è eseguito nel rispetto delle norme che si riferiscono alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.
- 5.30 La Banca conserva la facoltà di rifiutarsi di dar seguito a una domanda che sia eccessiva oppure ripetitiva. Lo stesso vale per le domande che sono manifestamente futili o malintenzionate o di natura commerciale.
- 5.31 Nel caso di un rifiuto totale o parziale in seguito alla domanda iniziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta della Banca, presentare una domanda accertativa chiedendo alla Banca di riconsiderare la propria posizione. Oppure il richiedente può presentare una denuncia attraverso il Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI entro un anno dalla data della risposta della Banca.
- 5.32 Le domande accertative sono trattate dal Segretario generale della Banca conformemente alle precedenti disposizioni (cfr. articoli 5.23-5.25).
- 5.33 Nel caso in cui la Banca risponda a una domanda accertativa con un rifiuto totale o parziale, essa è tenuta a informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire la presentazione di una denuncia

⁸ Esigenze di traduzione possono, in pratica, allungare i tempi di trattamento delle denunce presentate in lingue dell'UE diverse da quelle di lavoro della BEI (francese e inglese). Lo stesso vale per le richieste che riguardano un notevole volume d'informazioni e dati che si riferiscono a soggetti terzi.

attraverso il Meccanismo per il trattamento delle denunce o l'avvio di un procedimento giudiziario nei confronti della Banca dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- 5.34 Se la Banca non risponde alla domanda entro il termine stabilito, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di presentare un reclamo al Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI o proporre un ricorso giurisdizionale nei confronti della Banca dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

6. Disposizioni per avviare denunce e ricorsi

MECCANISMO PER IL TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

- 6.1 Le disposizioni che regolano le denunce sono stabilite nel documento intitolato "Meccanismo della BEI per il trattamento delle denunce - Principi, Mandato e Regolamento", che riconosce a un membro del pubblico di presentare una denuncia contro la BEI in caso di presunta cattiva amministrazione, fornendo pertanto ai cittadini uno strumento alternativo e preventivo di risoluzione delle controversie.
- 6.2 Qualsiasi persona fisica o giuridica che sia o si ritenga pregiudicata da una decisione e/o da un'iniziativa della BEI, ivi compreso un comportamento non coerente con la sua Politica di Trasparenza, può presentare una denuncia all'Ufficio del Segretario Generale, inviandola per e-mail a complaints@eib.org o compilando il modulo elettronico disponibile sul sito in tutte le lingue ufficiali dell'UE (<http://www.eib.org/infocentre/complaints-form.htm>). La denuncia dev'essere presentata entro un anno a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano potevano essere ragionevolmente noti al denunciante.
- 6.3 Conformemente al suo regolamento, il Meccanismo per il trattamento delle denunce non è competente a esaminare le questioni oggetto di un procedimento in corso o già concluso presso altri meccanismi di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

MEDIATORE EUROPEO

- 6.4 I cittadini dell'UE e qualsiasi persona fisica o giuridica residente o avente sede legale in uno Stato membro dell'UE, qualora siano insoddisfatti dell'esito della denuncia presentata al Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI, possono presentare denuncia al Mediatore europeo conformemente all'articolo 228 del TFUE, anche se non direttamente interessati dal caso di presunta cattiva amministrazione. Inoltre, a seguito di un Protocollo d'intesa firmato dalla BEI e dal Mediatore europeo, quest'ultimo si è impegnato a utilizzare sistematicamente il suo potere d'iniziativa per la gestione di denunce presentate nei confronti della BEI laddove l'unico motivo che impedisce un'indagine sia costituito dal fatto che il denunciante non è cittadino dell'Unione europea né una persona fisica o giuridica residente o con sede legale nell'Unione europea.

COMITATO DI VERIFICA DELL'OSSERVANZA DELLA CONVENZIONE DI ÅRHUS

- 6.5 Qualsiasi membro del pubblico ha il diritto di presentare una comunicazione nei confronti dell'Unione europea al comitato di verifica dell'osservanza della convenzione di Århus in caso di presunta mancata conformità della BEI con la convenzione. Maggiori dettagli sul suddetto meccanismo di verifica sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.unece.org/env/pp/compliance/Pubcom0205.doc>

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

- 6.6 La decisione della Banca che fa seguito alla domanda accertativa è inoltre soggetta a ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte, conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare agli articoli 263 e 271. I soggetti interessati, quando decidono di adire la Corte per impugnare una decisione della BEI, devono tener conto del fatto che il ricorso giurisdizionale può precludere l'accesso a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, come il Meccanismo per il trattamento delle denunce della BEI e il Mediatore europeo.
- 6.7 La Banca pubblica una relazione annuale sulle denunce presentate a titolo del suo Meccanismo per il trattamento delle denunce. Anche quelle presentate al Mediatore europeo sono pubblicate sul sito e nella relazione annuale del Mediatore. Le deliberazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e del comitato di verifica dell'osservanza della convenzione di Århus sono altresì pubblicate sui loro siti internet.

7. Coinvolgimento delle parti interessate e consultazione pubblica

PRINCIPI CHE GUIDANO IL COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE

- 7.1 I principi a cui la BEI s'ispira per il coinvolgimento delle parti interessate si prefiggono di consentire alle stesse di essere ascoltate e di dare debito riscontro alle loro preoccupazioni.
- 7.2 La BEI promuove la trasparenza poiché ciò rappresenta un modo per adempiere maggiormente l'obbligo di rendere conto del proprio operato. Per questo essa non intende limitarsi a fornire informazioni standard mediante un flusso unidirezionale; essa punta piuttosto a trasmettere alle parti interessate le informazioni che servono loro, contribuendo in modo positivo all'innalzamento della qualità delle sue attività. Per attuare questo tipo di trasparenza, la BEI e i suoi interlocutori devono portare avanti un dialogo costante su come devono essere comunicate le informazioni.
- 7.3 La BEI s'ispira alle migliori pratiche per quanto concerne la partecipazione delle parti interessate, allo scopo di approfondire la comprensione reciproca, dare una risposta alle preoccupazioni degli interlocutori, adeguare di conseguenza le proprie attività, ridurre eventuali differenze di aspettative, di politica e di pratica e giungere a una maggiore coerenza e responsabilità nelle sue politiche e pratiche.
- 7.4 Nominativi e numeri di contatto del personale della BEI che si occupa del coordinamento del dialogo tra la Banca e le sue parti interessate a livello istituzionale sono pubblicati sul sito *web* della BEI.

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE NEI PROGETTI

- 7.5 A livello di progetto, la consultazione pubblica e la partecipazione sono un requisito non solo della direttiva VIA (2011/92/UE, modificata dalla 2014/52/UE), ma anche di una serie di altre direttive dell'UE. La BEI è fermamente impegnata a favore dei principi di coinvolgimento delle parti interessate, come definiscono le sue specifiche norme in tale ambito⁹, e promuove analoghe buone pratiche tra i suoi clienti¹⁰ (secondo la definizione di migliori pratiche).

⁹ Cfr. Norme ambientali e sociali della BEI, norma n. 10 sulla partecipazione delle parti interessate.

¹⁰ La convenzione di Århus e il suo recepimento nella direttiva sulla VIA dell'UE, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e la strategia dell'UE 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese.

- 7.6 La responsabilità di informare e dialogare con le parti interessate a livello locale sul progetto risiede in primis al promotore del progetto e/o al prenditore, conformemente alle disposizioni contenute nel Manuale delle pratiche ambientali e sociali della Banca. Se lo si ritiene necessario, la BEI può organizzare, per il tramite o in collaborazione con il promotore del progetto, degli incontri con le parti interessate per approfondire la comprensione delle tematiche legate al progetto in questione. Se necessario, membri del personale della BEI partecipano a tali riunioni.
- 7.7 La BEI si sforza di dialogare con le parti interessate durante le missioni in loco. Al di fuori dell'UE, il dialogo con i soggetti interessati a livello nazionale, inoltre, si realizza sempre più spesso attraverso canali diversi e attraverso le delegazioni dell'Unione europea in tali Paesi. Le discussioni con questi gruppi nazionali sono solitamente condotte in modo pertinente al Paese stesso; la BEI le considera uno strumento utile per calibrare i suoi interventi alle situazioni specifiche del Paese in questione.
- 7.8 La Banca riconosce di poter trarre vantaggio dall'esistenza di un dialogo costruttivo con soggetti interessati ben informati nelle fasi d'istruttoria e di monitoraggio del progetto. Gli interlocutori sono, infatti, in grado di contribuire a riconoscere il progetto legittimo e, grazie alla loro conoscenza e comprensione dei problemi locali, possono contribuire a migliorarne i risultati e a ridurre i rischi.
- 7.9 La Banca è aperta a esplorare maggiori possibilità di dialogo con le parti interessate sui progetti che presentano un elevato potenziale di rischio sotto il profilo ambientale e sociale, come pure dal punto di vista dei diritti umani.

CONSULTAZIONE PUBBLICA

- 7.10 La BEI è impegnata su base volontaria a seguire un iter formale di consultazione pubblica su determinate politiche. Questo processo partecipativo consente alle parti esterne interessate e ai servizi della BEI di collaborare alla preparazione e revisione di documenti di politica generale, migliorandone la qualità e la credibilità. La BEI organizza di norma un singolo giro di consultazione pubblica prima che il rispettivo documento di politica generale sia presentato al Consiglio di amministrazione (o se del caso al Comitato direttivo). Il periodo di consultazione dura almeno 45 giorni lavorativi. La BEI può anche decidere di organizzarne un secondo della durata minima di consultazione di 20 giorni lavorativi e/o eventualmente una riunione pubblica delle parti interessate. A conclusione della consultazione e almeno 15 giorni lavorativi prima all'approvazione da parte dell'apposito organo dirigente, la bozza finale del documento di politica generale è pubblicata sul sito *web* della BEI, unitamente ad una bozza di relazione di consultazione, alle osservazioni delle parti interessate e alle osservazioni motivate della Banca sui loro contributi.
- 7.11 Le parti interessate sono informate delle consultazioni pubbliche future tramite il sito *web* e per quanto possibile con comunicazioni dirette per posta elettronica. Il calendario, e i recapiti per ogni consultazione, sono anch'essi pubblicati sul sito *web*.

8. Promuovere la trasparenza

- 8.1 In alcune regioni in cui la BEI opera esistono problemi gravi di *governance* carente, di corruzione e di mancanza di trasparenza che agiscono da forte freno allo sviluppo economico e sociale. La BEI promuove attivamente la trasparenza e la buona *governance* nei progetti che finanzia, nelle società in cui partecipa e, in generale, con le sue controparti.

- 8.2 La BEI persegue inoltre un comportamento trasparente nei mercati dei capitali ove colloca i suoi titoli obbligazionari.
- 8.3 I promotori di progetto e/o prenditori e i cofinanziatori sono messi a conoscenza dei principi che guidano la presente politica alle primissime fasi dei negoziati o delle contrattazioni. La BEI incoraggia i promotori del progetto e/o i prenditori a seguire i principi di trasparenza descritti nella presente politica nell'ambito dei progetti finanziati.
- 8.4 La Banca mantiene stretti contatti con altre istituzioni e organismi internazionali e dell'UE per seguire e discutere l'evolversi delle tematiche riguardanti la trasparenza e la divulgazione delle informazioni nell'ottica del continuo perfezionamento delle proprie politiche e pratiche. La Banca affronta inoltre questioni attinenti alla trasparenza e alla comunicazione nel quadro del dialogo costante che intrattiene con tutte le altre parti interessate.
- 8.5 La BEI continuerà a moltiplicare gli sforzi volti a migliorare la propria trasparenza, la responsabilità (ovvero l'obbligo di rendere conto) e la *governance*, e a porsi in primo piano come istituzione trasparente e responsabile.

INIZIATIVA PER LA TRASPARENZA DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

- 8.6 La BEI è convinta che la lotta alla corruzione, intervenendo attraverso il miglioramento della trasparenza e dell'obbligo di rendere conto nelle industrie estrattive, svolga un ruolo fondamentale per sostenere lo sviluppo economico e la riduzione della povertà e la stabilità politica nei Paesi ricchi di risorse. Avendo approvato l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), la BEI si è impegnata a sostenere l'operato dell'iniziativa nei Paesi ricchi di risorse al di fuori dell'UE in cui è attiva, in particolare collaborando con i promotori dei progetti per introdurre maggiore trasparenza e coerenza nella comunicazione dei pagamenti a livello dei singoli progetti. Allo stesso tempo, la BEI intende continuare a promuovere l'iniziativa nei suoi contatti con i governi e le autorità nazionali e incoraggiarli ad adottare i principi dell'EITI riguardanti la comunicazione e la pubblicazione dei proventi ricavati dall'industria estrattiva. La Banca adeguerà inoltre le sue prassi con l'evolversi della normativa che prevede obblighi di trasparenza applicabili alle entità nel settore dell'industria estrattiva.

INIZIATIVA PER LA TRASPARENZA DEGLI AIUTI INTERNAZIONALI

- 8.7 Con la volontà di migliorare costantemente i suoi standard di trasparenza e di obbligo di rendere conto, e di garantire che il suo lavoro nei Paesi in via di sviluppo rispetti i più elevati standard di trasparenza concordati a livello internazionale, la BEI è diventata membro dell'iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI). Essa s'impegna ad attuare le sue norme di pubblicazione concordata a livello internazionale, che si applica alle informazioni riguardanti il finanziamento degli aiuti allo sviluppo.

9. Responsabilità

- 9.1 Secondo il Regolamento interno della Banca, spetta al Consiglio di amministrazione adottare la politica di trasparenza, mentre il compito di attuazione e di vigilanza incombe al Comitato direttivo. Le responsabilità sono ripartite sull'intera organizzazione, secondo competenza, per garantire che gli obiettivi di questa politica siano incorporati nei traguardi e nelle attività a tutti i livelli.
- 9.2 All'attuazione della politica di trasparenza sono destinate risorse a tutti i livelli della Banca. Il personale interessato a tutti i livelli dell'organizzazione è formato sui modi di gestione delle questioni legate alla trasparenza e alla comunicazione, al dialogo con le parti interessate e ad altri temi correlati. Il Gruppo dispone inoltre di specialisti che svolgono opera di consulenza in merito agli aspetti di trasparenza.
- 9.3 La Politica di trasparenza è soggetta a un processo costante di riesame interno e di controllo della qualità, ed è sempre aperta ai commenti del pubblico. Sono previste, a cadenza quinquennale, revisioni formali comprese le consultazioni pubbliche. Esse possono essere avviate anche quando intervengono modifiche al quadro legislativo e di politica generale dell'UE in materia di trasparenza e di comunicazione delle informazioni, oppure nel caso di cambiamenti alle politiche e alle procedure interne alla BEI che ne richiedono il riadeguamento. La revisione formale è prevista infine anche per apportare qualsiasi altra modifica che la BEI ritiene necessaria e opportuna.
- 9.4 La Banca pubblica una relazione annuale sulla messa in atto di questa politica riguardo all'esercizio precedente. La relazione descrive, tra l'altro, il numero di richieste d'informazioni trattate, il numero di casi in cui la Banca ha rifiutato di concedere l'accesso alle informazioni, le ragioni del rifiuto, il tipo e il numero dei ricorsi presentati con i diversi meccanismi di ricorso, il rispetto delle scadenze precisate per rispondere alle richieste d'informazioni e per la pubblicazione d'informazioni riguardanti i progetti sul sito *web* della BEI.



Contatti

Per informazioni di carattere generale:

Ufficio Informazioni

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ info@eib.org

Banca europea per gli investimenti

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

www.eib.org